



05226-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ADRIANO IASILLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 2532/2020
ANGELA TARDIO		CC - 14/10/2020
FILIPPO CASA		R.G.N. 9476/2020
GIUSEPPE SANTALUCIA		Motivazione Semplificata
RAFFAELLO MAGI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 16/01/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI

udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;

lette/SENTITE le conclusioni del PG *Domenico Seccio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso,*

PM
G

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 16 gennaio 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari accoglieva – in parte – il reclamo introdotto, in procedura ex art.35 *ter* ord.pen. – da (omissis) avverso la decisione emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Nuoro del 26 novembre 2019.

Quanto alla parte reiettiva, oggetto di ricorso, va evidenziato quanto segue.

2. Il diniego riguarda periodi detentivi sofferti tra il 1997 ed il marzo del 2002 in Ascoli Piceno e Napoli Poggioreale, in riferimento ai quali il Tribunale - in assenza di documentazione specifica (non fornita dalle Direzioni delle Case Circondariali perché non disponibile) sulle condizioni di fatto della detenzione – afferma di non poter accogliere il reclamo non potendosi formare la prova (anche 'per carenza di contestazione') su quanto affermato dal reclamante.

Ciò perché la domanda introduttiva si limita, secondo il Tribunale, a formulare un giudizio soggettivo (*..cella di dimensioni ridotte, spazi angusti..*) e non contiene una precisa allegazione di fatti.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – (omissis) , deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice ed apparenza di motivazione.

2.1 Secondo il ricorrente il Tribunale non ha fatto buon governo dei principi di diritto più volte affermati da questa Corte di legittimità e relativi alla cd. 'vicinanza della prova' ed alla non contestazione di quanto dedotto nell'atto introduttivo del procedimento teso al risarcimento da detenzione inumana o degradante.

Si afferma, in particolare, che l'onere di specificità della domanda era stato assolto con l'indicazione dei luoghi e dei periodi detentivi (oggetto di riscontro) e con l'introduzione della doglianza relativa alla assenza di spazi vivibili.

L'assenza di documentazione ufficiale circa le dimensioni delle celle e il numero degli occupanti non può ricadere – si afferma - sull'istante, secondo gli arresti della giurisprudenza di legittimità citati nell'atto di ricorso.

Si rileva altresì che la doglianza del ricorrente, quanto alla detenzione sofferta in Napoli, è stata accolta per periodi di poco posteriori a quello respinto (tra aprile e giugno del 2002), il che rappresenta, in tesi, un ulteriore indicatore di fondatezza della domanda, trattandosi del medesimo luogo detentivo.

RM
S

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.

3.1 Questa Corte di legittimità ha in più occasioni affermato che la condizione vissuta dal soggetto privato della libertà personale, in una con la pacifica risarcibilità di pregiudizi antecedenti alla data di entrata in vigore della disposizione di legge, determina una particolare conformazione dell'onere dimostrativo circa la sussistenza dei fatti dedotti dall'istante .

Riprendendo il principio di 'prossimità della prova' – elaborato in sede civile come criterio di riequilibrio di asimmetrie sostanziali - si è infatti affermato che nei procedimenti instaurati ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., le allegazioni dell'istante sul fatto costitutivo della lesione, addotte a fondamento di una domanda sufficientemente determinata e riscontrata sotto il profilo dell'esistenza e della decorrenza della detenzione, sono assistite da una presunzione relativa di veridicità del contenuto, per effetto della quale incombe sull'Amministrazione penitenziaria l'onere di fornire idonei elementi di valutazione di segno contrario (v. Sez. I n. 23362 del 11.5.2018, *Lucchese*, rv 273144; Sez. V n. 18328 del 8.6.2020, *Di Primo*, rv 279208).

Ciò in ragione del fatto che i dati tecnici ed ufficiali relativi alla metratura delle celle, alla loro conformazione, al numero dei soggetti ospitati nel periodo di interesse, alla esistenza ed efficienza dei servizi, alla dotazione delle suppellettili e degli arredi, non sono – data la condizione di detenzione – in possesso del soggetto recluso ma della Amministrazione penitenziaria, su cui ricade un onere di conservazione e di esibizione per le necessità di accertamento giudiziario.

3.2 La giustificazione della presunzione di veridicità dei contenuti fattuali della domanda risarcitoria risiede, pertanto, nella 'non immediata disponibilità' dei dati in questione in capo al reclamante, il quale è tenuto ad esporre in maniera precisa i periodi ed il luogo della detenzione, in una con ' la ragione essenziale della domanda di ristoro' (in tal senso la citata decisione *Lucchese* , condivisa dal Collegio) .

Nel caso in esame la decisione del Tribunale di Sorveglianza si discosta – visibilmente - dal contenuto di detti arresti, posto che finisce con l'imporre al reclamante – a fronte della mancata produzione documentale da parte dell'Amministrazione - non già la esposizione della mera 'cornice giustificativa' della domanda (luogo, periodo detentivo e *causa petendi*), quanto una precisa indicazione delle evidenze fattuali integranti la base cognitiva della lesione (complessiva metratura della cella, arredi e numero degli occupanti), aspetti che non necessariamente rientrano nel patrimonio cognitivo del soggetto recluso e che quindi ben possono ricadere nella domanda con espressione di sintesi (tesa a

RT
X

rappresentare un vissuto degradante da sovraffollamento, in violazione dell'art.3 Conv.Edu), a meno di negare l'opzione interpretativa posta alla base della descritta ripartizione dell'*onus probandi* .

In riferimento a tale punto, la domanda introduttiva del ^(omissis) consentiva – per come formulata – di ritenere operante la suddetta presunzione relativa di veridicità, erroneamente negata dal Tribunale di Sorveglianza, ferma restando la possibilità di integrazione dei materiali cognitivi (in assenza di produzioni documentali da parte dell'Amministrazione) con dati di contesto (risultanze di altri procedimenti, risultanze relative alle attività di verifica delle complessive condizioni di detenzione operate nel periodo interessato da soggetti dotati del relativo potere) reperibili mediante l'esercizio dei poteri istruttori *ex officio* e tali da asseverare ulteriormente o smentire l'effetto di cui sopra.

Ne consegue l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Sassari.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Sassari.

Così deciso il 14 ottobre 2020

Il Consigliere estensore

Raffaello Magi



Il Presidente

Adriano Iasillo

